Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

LA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA'

Aspetti contabili

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
20 giugno 2019

Fabrizio Terenzi

Riferimenti normativi

- Artt. 2484-2496 c.c.
- OIC 5 – *Bilanci di liquidazione*

Nella fase di liquidazione viene meno il postulato della «continuazione dell'attività d'impresa» (*going concern*)

Nella fase di liquidazione della società l'interesse dei soci non è più quello dell'esercizio della gestione a scopo di lucro ma quello della monetizzazione, nel minor tempo possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori.

Vi è, dunque, una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa: esso non è più uno strumento di produzione del reddito bensì un coacervo di beni destinato alla conversione in denaro liquido, al pagamento dei creditori e alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo

Nella fase di liquidazione viene meno il postulato della «continuazione dell'attività d'impresa» (*going concern*)

Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

a) Non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'art. 2423-bis c.c., primo tra tutti il postulato della continuazione dell'attività dell'impresa» (*going concern*);

b) Viene meno la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante, perché tutti i beni e i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile;

c) Viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci

d) I criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente: in particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nella fase di liquidazione viene meno il postulato della «continuazione dell'attività d'impresa» (*going concern*)

Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio d'esercizio il costo storico bensì il **valore di realizzo** per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti al netto degli oneri diretti (=pari o inferiore al valore nominale)

Il criterio di valutazione delle passività è il **valore di estinzione** dei debiti al lordo degli eventuali oneri necessari per l'estinzione (= pari, superiore o inferiore al valore nominale)

Il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione

Il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione si verifica alla data di inizio della gestione di liquidazione, ovvero **alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.**

Nell'ipotesi in cui la continuazione dell'attività prosegua per uno o più dei rami dell'azienda, la validità del postulato del *going concern* si verifica solo per tali rami ma non per gli altri per i quali interviene la cessazione dell'attività produttiva (obbligo di contabilità separata).

Gli obblighi e i documenti contabili nella liquidazione

Tre fasi di rilevazioni contabili

a) dalla presentazione dell'ultimo bilancio degli amministratori → alla formazione del rendiconto della gestione degli amministratori;

- Si fonda su criteri valutativi di funzionamento
- E' un bilancio infrannuale completo (art. 2423 e ss. c.c.)

b) Dal rendiconto della gestione degli amministratori → alla formazione del bilancio iniziale di liquidazione (accertamento dell'attivo e del passivo patrimoniale);

- Si fonda su criteri valutativi di liquidazione
- È costituito da una situazione patrimoniale (art. 2424 c.c.) priva di conto economico
- Parte dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (art. 2487 c.c.). Si provvede, poi, a rettificare i conti per adeguarli ai valori di realizzo o di estinzione contemplati dai liquidatori, accreditando o addebitando le differenze al conto «rettifiche di liquidazione» (conto di patrimonio netto).

Tre fasi di rilevazioni contabili

c) Dal bilancio iniziale di liquidazione → alla formazione del bilancio intermedio di liquidazione

Il conto economico del primo bilancio deve essere suddiviso in due parti (rilevanti anche ai fini fiscali ex art. 182 TUIR):

- Il C/E del periodo di gestione degli amministratori evidenziando il risultato economico di tale periodo (si tratta in sostanza del conto economico facente parte del rendiconto degli amministratori)
- Il C/E del successivo periodo di gestione dei liquidatori evidenziando il risultato del secondo periodo

Il modo più chiaro è quello di predisporre una tabella con tre colonne affiancate che riporti, per ciascuna voce del conto economico, rispettivamente l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

Le società in liquidazione hanno gli stessi obblighi contabili delle società in funzionamento

- **I liquidatori** dovranno tenere una **contabilità ordinata**, i **libri contabili obbligatori** e i **libri necessari a seconda di natura e dimensioni dell'impresa.**
- **In particolare,**

→ nel **LIBRO GIORNALE** (appositamente aperto alla procedura):

- i liquidatori inseriranno le operazioni successive all'apertura della liquidazione.

→ nel **LIBRO INVENTARI** dovrà essere riportata la situazione:

1) alla data di messa in liquidazione;
2) alla fine del primo periodo di liquidazione;
3) alla fine di ogni esercizio;
4) alla fine della liquidazione.

La contabilità della liquidazione potrà essere tenuta anche sugli stessi libri contabili già esistenti in capo alla società prima della liquidazione

I documenti di bilancio nella liquidazione volontaria:

1. **Conto della gestione degli amministratori;**
2. **Bilancio iniziale di liquidazione;**
3. **Bilancio annuale di liquidazione;**
4. **Bilancio finale di liquidazione.**

1. Conto della gestione degli amministratori

1. Conto della gestione degli amministratori

➢ ai sensi dell'art. 2487 -*bis*, **comma 3**, c.c.

« (…) *gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una* ***situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento*** *ed un* ***rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato****. Di tale consegna viene redatto apposito verbale*.»

1. Conto della gestione degli amministratori

- **La situazione dei conti redatta dagli amministratori**:
  - rappresenta il patrimonio della società alla data in cui si verifica la causa che determina la liquidazione;
- ✓ Secondo il **principio contabile OIC 5**:
  - «*non coincide assolutamente con l'inventario iniziale di liquidazione. In effetti, la situazione dei conti in oggetto consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale*»;

1. Conto della gestione degli amministratori

- **La situazione dei conti redatta dagli amministratori**:
  - «*è da ritenere che gli amministratori redigano il documento in questione in maniera analitica e dettagliata, onde favorire, come già ricordato, il riscontro degli elementi patrimoniali attivi e passivi del patrimonio sociale. Si tratta, quindi, di una esposizione con un grado di articolazione ben maggiore rispetto ad esempio a quanto previsto dal codice civile per gli schemi di bilancio*»;
  - «*la suddivisione si effettua, infatti, non con raggruppamenti in classi o gruppi di voci, bensì attraverso una precisa elencazione delle varie poste contabili*»;
  - «***si tratta, in sostanza, di fornire il saldo contabile, alla data indicata, per ciascuna delle voci e sottovoci del piano dei conti della società***».

1. Conto della gestione degli amministratori

- **Il rendiconto sulla gestione degli amministratori**:
  - ha valenza civile (art. 2487-*bis* c.c.) e fiscale (ex art. 182, comma 1, TUIR);
  - ai sensi dell'art. 2487-*bis* c.c. → è in realtà assimilabile ad un bilancio infrannuale di gestione da parte degli amministratori, redatto in base ai principi e criteri del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento (ancorché in una prospettiva conservativa e non più propriamente dinamica);
  - rappresenta il documento sulla cui base verranno redatti *ex post* (e previa modifica dei criteri di redazione del bilancio) l'inventario di liquidazione e il primo bilancio annuale di liquidazione;

1. Conto della gestione degli amministratori

- ✓ Secondo il **principio contabile OIC 5**:
  - ha come data di riferimento «*la data a partire dalla quale ha inizio la gestione liquidatoria*» (→la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori);
  - «*si fonda su **criteri valutativi di funzionamento**, seppure tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società **e**, quindi, **dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale***»;

- ➢ in sede valutativa, quindi
  - I crediti potranno subire svalutazioni, ciò per eventuali richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti e riduzioni da parte dei debitori

1. Conto della gestione degli amministratori

- Le rimanenze potranno subire svalutazioni anche al di sotto del tradizionale valore desumibile dall'andamento del mercato stanti le difficoltà di realizzo ordinariamente emergenti in fase di liquidazione;
- risulta preclusa la capitalizzazione di oneri pluriennali;
- A livello di passività, oltre alla necessità di preciso aggiornamento di ogni singola posizione debitoria fruttifera di oneri finanziari, specifica attenzione dovrà porsi alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, ecc. Ciò comporterà l'esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri
- La vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ai fini del calcolo degli ammortamenti è la medesima considerata nell'ultimo bilancio.

1. Conto della gestione degli amministratori

- La **situazione dei conti** ed il **rendiconto sulla gestione**:

  → non devono essere approvati dall'assemblea dei soci;

  → ai sensi dell'art. 2490, comma 4, c.c.: al bilancio iniziale «*deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori*».

2. Bilancio iniziale di liquidazione

2. Bilancio iniziale di liquidazione

Il bilancio iniziale di liquidazione:

- non è soggetto ad obblighi di pubblicità e si compone di una sola situazione patrimoniale (secondo lo schema previsto dall'art. 2424 c.c.);
- ai sensi dell'art. 2490, **comma 4**, c.c.:
  - «*nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare* ***le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato****, e* ***le ragioni e conseguenze di tali variazioni***»;
- ha finalità diverse dal normale bilancio di esercizio:
  - → il principio su cui si fonda, non è più la continuità dell'attività d'impresa **ma** il **presumibile** valore di realizzo → l'impresa è destinata alla dissoluzione e non è più un'entità dinamico-produttiva;
  - → i valori saranno pertanto provvisori e presumibilmente soggetti a modifiche.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- **ha lo scopo di**:
  - **rappresentare** il patrimonio dell'impresa all'inizio della fase di liquidazione;
  - **determinare** sulla base del valore patrimonio netto aziendale all'inizio della fase di liquidazione → il risultato economico e il capitale finale della liquidazione;
  - **valutare** se le disponibilità liquide presenti all'inizio della liquidazione e i prevedibili incassi dovuti alla realizzazione delle attività, possano essere sufficienti ad estinguere le passività e sostenere oneri e spese della procedura di liquidazione.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

→ pertanto i criteri valutativi atterranno al:

- **valore di presunto realizzo delle attività**;
- **valore di estinzione delle passività (somma da pagare oltre eventuali interessi)**.

→ alla luce di tale valutazione i liquidatori potrebbero: dover richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti; oppure incorrere nell'obbligo di chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento;

➢ <u>Una volta iniziata la fase di liquidazione, si guarda al patrimonio aziendale come ad un insieme di beni finalizzati alla realizzazione.</u>

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- Può essere esposto in forma di tabella che riporta, per ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in questione. Si tratta di importi riferiti *alla medesima data*, perché le ore 24 della data di conclusione della gestione degli amministratori (e, dunque, di riferimento del loro "rendiconto") coincidono con le ore 0 del giorno successivo, in cui ha inizio la "procedura di liquidazione" e la gestione dei liquidatori.
- Il fatto che le due date coincidano non significa, però, che, per una stessa voce, *i due valori debbano essere identici.* Ciò normalmente non si verifica, per le seguenti ragioni:

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- a) alcune voci dell'attivo e del passivo che sono presenti nel rendiconto degli amministratori possono mancare nel bilancio iniziale di liquidazione (es.: i costi d'impianto e d'ampliamento ed altri costi capitalizzati); e viceversa (es.: uno o più fondi per le future spese di liquidazione, che non figurano nel rendiconto degli amministratori);
- b) i criteri di valutazione delle *medesime* attività e passività sono diversi e quindi sono richiesti opportuni aggiustamenti (rettifiche di liquidazione).

In particolare, sono iscritti:

- Attività (tra cui cassa e c/c presso banche: detti valori tenderanno ad incrementare nel prosieguo della liquidazione per via della vendita dei beni aziendali)
- Passività (ivi inclusi i debiti, anche per indennità di licenziamento nei confronti del personale);

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- Patrimonio netto di liquidazione;
- **Rettifiche di liquidazione** (P/Netto) → le modifiche, ad attività e passività del bilancio, ritenute necessarie alla liquidazione; comprende la contropartita del *Fondo per costi ed oneri di liquidazione (v. infra)*;

  Se dopo la redazione dell'inventario iniziale (che costituisce la situazione patrimoniale di apertura del primo periodo della liquidazione) e fino alla data di chiusura di tale periodo, emergono nuove attività e passività iniziali prima non rilevate, vanno effettuate le opportune rettifiche contabili che portano ad una modifica del P/N iniziale di liquidazione. Invece, per le successive rettifiche in più o in meno dei valori di realizzo ed estinzione di attività e passività iniziali (diverse da quelle dovute ad errori nella redazione dell'inventario iniziale), trattandosi di modifiche di stime contabili, non di modifiche di principi contabili, le rettifiche dovranno essere imputate al conto economico e non al patrimonio netto iniziale.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- **Fondo per costi ed oneri di liquidazione** → «*La funzione del Fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri*» (cit. **OIC 5**);

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- **Vi sono classi di valori presenti nel bilancio di esercizio e non in quello di liquidazione, come ad esempio:**
  - Costi pluriennali;
  - Beni immateriali non realizzabili;
  - Avviamento (derivativo);
  - Poste rettificative dell'attivo;
  - Debiti prescritti

  I beni ammortizzabili → stimati al valore netto di realizzo, non più al valore lordo del bene e del fondo di ammortamento;
- **Vi sono classi di valori non presenti nel bilancio di esercizio e presenti in quello di liquidazione, come ad esempio**: segreti di fabbrica, brevetti etc., aventi in sede di liquidazione un possibile valore di scambio; è possibile anche – in caso di esercizio provvisorio dell'attività d'impresa – l'iscrizione di un avviamento cosiddetto *originario*.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- **Va iscritto un fondo per costi ed oneri di liquidazione**, nel quale inserire tutti i costi, oneri ed eventuali proventi relativi alla liquidazione stessa.
- L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione.
- I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere diversi da quelli correlati alle attività e passività già iscritte nell'attivo o nel passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei fondi per rischi ed oneri).

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione compiute prima della data di inizio della liquidazione e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.
- Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'an o nel quantum, al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, non può essere iscritto. Se si tratta di partite significative occorre, però, fornire una adeguata descrizione nella nota integrativa del bilancio annuale a commento del fondo (es. una causa civile importante, della quale non si è in grado di prevedere l'esito).

➢ La contropartita del fondo non è iscritta a conto economico ma ricompresa nel conto «Rettifiche di liquidazione» (e poi imputata a patrimonio netto).

2. Bilancio iniziale di liquidazione

A) **Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo** (l'elencazione è esemplificativa, non esaustiva):

- fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze: energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc. ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
- retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione (compreso il TFR) e per gli eventuali collaboratori;
- compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione (avvocati, commercialisti, notai, ecc.);
- compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del collegio sindacale (se esistente) nell'importo determinato dall'assemblea dei soci;
- oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni;

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- (segue) **A) Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo**
- oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi);
- spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- imposte dirette, correnti e differite (vedi OIC 25), sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- **B) Proventi della liquidazione da iscrivere nel Fondo** (l'elencazione è esemplificativa, non esaustiva):
- interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;
- dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi;
- rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo;
- fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni;
- canoni attivi per noleggi di beni di proprietà;
- eventuali proventi da cessione di contratti di leasing;
- proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- Ciò che viene iscritto, in unica voce, fra le Passività del bilancio iniziale di liquidazione è il saldo fra l'importo complessivo delle voci sub A) e l'importo complessivo delle voci sub B) (saldo che normalmente ha un segno negativo per il prevalere dei costi ed oneri di liquidazione).
- Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla sua completa estinzione.
- Nella nota integrativa va compilata una tabella che potrà avere il seguente contenuto

Saldo iniziale	Incrementi	Utilizzi	Saldo finale
A) Oneri			
B) Proventi			
Saldo A) – B)			

2. Bilancio iniziale di liquidazione

- Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., che vale anche per i bilanci annuali di liquidazione, nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica. L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da un'apposita voce del conto economico inserita fra i componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri (scr: *Fondo a Utilizzo fondo (C/E)*).
- Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposita voce inserita fra i componenti reddituali negativi (scr: *Utilizzo fondo (C/E) a Fondo*).
- Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli "utilizzi" del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

3. Bilancio annuale di liquidazione

3. Bilancio annuale di liquidazione

3. **Il bilancio annuale di liquidazione** → è un bilancio «intermedio»

- ai sensi dell'art. 2490, **comma 1**, c.c.:

«*I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti*».

3. Bilancio annuale di liquidazione

3. Il bilancio annuale di liquidazione

Poiché la procedura di liquidazione solitamente non si esaurisce nell'arco di un anno, l'art. 2490, c.c., «*Bilanci in fase di liquidazione*», prevede che i liquidatori redigano (per ogni esercizio successivo all'esercizio in cui è iniziata la fase di liquidazione) **il bilancio annuale di liquidazione** che:

→ **è presentato** e **predisposto** secondo le scadenze e le modalità previste per il bilancio di esercizio;

- all'assemblea (S.p.A.); ai soci (S.r.l. - cfr. art. 2479 c.c.);
- secondo le modalità di cui agli artt. 2423 e ss., c.c. «*in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione*» (cit. art. 2490, comma 1, c.c.) (si compone di stato patrimoniale/conto economico/nota integrativa);

→ **ha** le caratteristiche formali di un bilancio di esercizio **ma** componenti di reddito e criteri valutativi di differente natura;

3. Bilancio annuale di liquidazione

- il bilancio annuale di liquidazione non ha più come il bilancio di esercizio la funzione di determinare l'esistenza di un utile distribuibile ma **ha lo scopo di**:
  - **accertare** lo stato del patrimonio sociale nel corso della liquidazione per informare i vari *stakeholders* (soci, creditori, terzi in genere);
  - **fornire informazioni** sulle prospettive della liquidazione; in particolare i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive (anche temporali), i principi ed criteri adottati per realizzare la liquidazione stessa.

3. Bilancio annuale di liquidazione

- **sono iscritti in bilancio:**
  - Ricavi da vendita beni aziendali;
  - Ricavi di natura finanziaria (i.e. interessi attivi su depositi bancari);
  - Canoni ricevuti dalla locazione di fabbricati;
  - Altri proventi di carattere straordinario;
  - Costi per perizie tecniche e consulenze;
  - Spese di riscossione crediti;
  - Spese legali e spese notarili;
  - Oneri fiscali per imposte da liquidazione e per imposte ancora non definite;
  - Gli utilizzi del *Fondo per costi ed oneri di liquidazione* (apposite voci del C/E da iscrivere con segno negativo dopo il totale del valore della produzione e dopo il totale dei costi di produzione)

3. Bilancio annuale di liquidazione

- *(segue)* **sono iscritti in bilancio:**

- rivalutazioni e svalutazioni (in base al valore di realizzo) di beni iscritti nell'inventario iniziale di liquidazione (immobilizzazioni materiali ed immateriali, rimanenze di magazzino, titoli e partecipazioni);
- plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo dei beni sopra menzionati;
- sopravvenienze attive e passive derivanti dal realizzo e dall'estinzione di crediti e debiti (compresi quelli iscritti nei fondi per rischi ed oneri);
- sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle iscritte nell'inventario iniziale di liquidazione

3. Bilancio annuale di liquidazione

3. Il bilancio annuale di liquidazione

→ La relazione dei liquidatori:

- ai sensi dell'art. 2490, **comma 2**, c.c.: «*nella relazione i liquidatori devono illustrare l'**andamento**, le **prospettive**, anche temporali, **della liquidazione**, ed i **principi e criteri adottati per realizzarla**.*»;

→ La nota integrativa:

- ai sensi dell'art. 2490, **comma 3**, c.c.: «*nella nota integrativa i liquidatori debbono **indicare e motivare i criteri di valutazione adottati**.*» (tenuto conto che dovrà essere abbandonato il criterio di valutazione di funzionamento per portarsi ad un criterio proprio del realizzo per *stralcio* dei singoli beni);

3. Bilancio annuale di liquidazione

Nel primo bilancio intermedio di liquidazione:

Stato patrimoniale:

	Saldo bilancio (201X-1)	Rendic. amministr.	Bilancio iniziale di liquid.	Saldo bilancio (201X)
Attività 1…	(A)	(B)	(C)	(D)
Passività 1..				

Conto Economico:

	Rendiconto amministr.	Periodo di liquidazione	Totale
Ricavi			
Costi			

3. Bilancio annuale di liquidazione

- Nel caso di **continuazione**, anche se parziale, **dell'attività d'impresa**:
  - le **poste di bilancio relative ad attività inerenti alla continuazione**:
    → devono essere indicate **separatamente** in bilancio;
  - **stato patrimoniale** → **tre colonne** rispettivamente inerenti a:
    1) gestione della liquidazione;
    2) gestione di funzionamento di uno specifico ramo aziendale;
    3) sommatoria dei valori espressi nelle prime due colonne;
  - **conto economico** → le medesime **tre colonne** in cui verrà esposto il risultato reddituale sulle singole gestioni;
  - **nota integrativa** → dovrà indicare e motivare i criteri di valutazione seguiti;
  - **relazione dei liquidatori** → dovrà dar conto delle ragioni e delle prospettive di continuazione.

4. Bilancio finale di liquidazione

4. Il bilancio finale di liquidazione

4. **Il bilancio finale di liquidazione**

- è il documento contabile **conclusivo della procedura di liquidazione** redatto dai liquidatori;
- non presenta i problemi valutativi tipici degli altri bilanci di liquidazione;
- **si compone di**:

• **I stato patrimoniale** (Art. 2424 c.c., ridotto ad una forma basilare) conterrà:

- **attività** (*i.e.* valori in cassa, contanti, valori ad essi equiparabili, depositi presso banche etc.);
- **passività** → capitale netto di liquidazione (che può essere scomposto in più sottoclassi: i.e. capitale netto iniziale di liquidazione; utile/perdita netti totali della liquidazione);

4. Il bilancio finale di liquidazione

- (segue) stato patrimoniale**:**

➢ in talune ipotesi → potrebbero rimanere crediti/debiti/beni da assegnare ai soci. Pertanto:

- Eventuali **debiti,** potrebbero impedire la chiusura della liquidazione → per evitare che ciò accada, è possibile iscrivere nell'attivo uno specifico deposito vincolato (che può utilizzarsi nel caso di debiti verso l'Erario);
- Eventuali **crediti verso l'Erario** → occorre modificare bilancio finale di liquidazione/piano di riparto e la liquidazione si chiude al momento dell'incasso di tali crediti (salvo cessione del credito a terzi o assegnazione in natura ai soci).

→ In presenza di **debiti e crediti** il liquidatore :

- procederà a pagare i debiti soltanto dopo aver ottenuto l'incasso dei crediti;
- ripartirà poi quanto rimane tra i soci.

4. Il bilancio finale di liquidazione

- **II - conto economico (art. 2425 c.c.)** relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione. A tale conto economico potrà essere aggiunto un altro conto economico «riassuntivo» che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione (ha la funzione di rendiconto del complessivo operato del liquidatore)

➢ Secondo il **principio contabile OIC 5**:

- il conto economico relativo all'intero periodo di liquidazione «*non è da ritenersi obbligatorio ma solo consigliato*» → l'opportunità di un conto economico riassuntivo dipende, tra i vari fattori, anche dalla «*durata della fase liquidatoria, la numerosità e complessità delle operazioni svolte, la significatività dei valori interessati dalla liquidazione, ecc.*»

4. Il bilancio finale di liquidazione

- **III - nota integrativa** al bilancio finale di liquidazione;
- **IV - relazione sulla gestione** redatta dai liquidatori;
- **V - relazione del collegio sindacale**;
- **VI - piano di riparto** → è un allegato al bilancio finale che in ipotesi di società, i liquidatori dovranno predisporre;
  - → **rileva** il **netto patrimoniale di liquidazione** (con eventuale ripartizione tra le attività residue dell'impresa);
  - → **rileva** altresì **la quota di spettanza per ogni socio** (considerati crediti/debiti con la società, i.e. per utili non ritirati, prelievi in conti utili, rapporti di conto corrente);
  - → nell'ipotesi in cui **rimangano attività**, queste potranno assegnarsi ai soci che si accorderanno sui criteri di valutazione ed assegnazione dei beni.

Il capitale netto di liquidazione

- è un conto riepilogativo → il conto «Rettifiche di liquidazione» e le altre poste del capitale netto, confluiscono nel conto «Capitale netto di liquidazione» che perciò potrà subire incrementi o decrementi;
- Secondo il **principio contabile OIC 5**:
  - Le «*"**poste ideali del capitale netto**": capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, utili di precedenti esercizi non distribuiti, utile dell'esercizio in corso, altre riserve non di utili (fondo sovrapprezzo emissione azioni, fondo rivalutazione per conguagli monetari, ecc.) è opportuno che esse continuino ad essere rilevate nei bilanci di liquidazione oltre che per ragioni di "continuità", anche per ragioni di natura fiscale*»;
  - «*Per quanto riguarda **il capitale sociale**, il mantenimento dell'apposita voce è giustificato anche dalla possibile presenza di azioni di varie categorie che attribuiscono diritti differenziati ai soci in sede di riparto finale*»;

La chiusura della liquidazione

Si realizza l'ultima fase di contabilità della liquidazione →

Ripartizione del capitale tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione per ciascun socio.

- Nell'ipotesi di una S.p.A. → si utilizzerà la scrittura:

Capitale netto di liquidazione	a	Azionisti c/liquidazione
Azionisti c/liquidazione	a	Banca c/c (e/o cassa)

- Nelle diverse ipotesi → si utilizzerà il conto «Imprenditore c/liquidazione» o «Soci c/liquidazione»

Bilanci di liquidazione nelle società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

I bilanci di liquidazione → IAS/IFRS

- Con la **Guida Operativa 5** → l'OIC ha disciplinato il regime contabile della liquidazione volontaria relativamente ai soggetti IAS/IFRS;

- **Sostanzialmente nel caso di liquidazione volontaria ad opera di soggetti IAS/IFRS *adopter* si applicano le disposizioni previste per le società soggette ai principi contabili nazionali (cfr. principio contabile OIC 5)**;

- anche <u>per i soggetti IAS/IFRS</u>:
  - → inderogabilità della normativa civilistica inerente alla procedura di liquidazione;

Grazie per l'attenzione!